



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 18/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 24 giugno 2013, n. 171

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Ugento (Le) con infrastrutture connesse nei Comuni di Casarano (Le), Collepasso (Le), Cutrofiano (Le), Galatina (Le), Ruffano (Le), di potenza complessiva pari a 45 MW, proposto dalla ERG Renew s.p.a. con sede legale in Torre WTC Via De Marini, 1 cap 16149 Genova (Ge).

L'anno 2013 addì 24 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art. 1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con istanza del 30/07/2007, la ERG Cesa Eolica S.p.A. chiedeva la verifica di assoggettabilità a VIA per un parco eolico composto da n. 21 aerogeneratori di potenza complessiva di 52,5 MW, da realizzare nel Comune di Ugento (LE). Il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con D.D. n. 560 del 20/11/2009 disponeva l'assoggettamento a VIA del progetto.

La Società, nel frattempo divenuta, per incorporazione, Erg Renew S.p.a., presentava quindi, con nota del 5/02/2010, acquisita al prot. n. 3476 dell' 8/312010, istanza di VIA con riferimento al parco eolico ridotto a n. 18 aerogeneratori di potenza complessiva di 45 MW, allegando lo Studio di Impatto Ambientale e relativi allegati.

Con nota prot. n. 3181 del 16/04/2012 l'Ufficio VIA regionale informava la società proponente che erano pervenute numerose osservazioni sull'iniziativa; a detta comunicazione non faceva seguito alcuna comunicazione, nel merito, da parte della stessa Società.

Lo scrivente Ufficio, con nota prot. 4604 del 13/06/2012, inviata alla società proponente e, per conoscenza, al Servizio Energia regionale, provvedeva a richiedere documentazione integrativa in ordine al procedimento di VIA di cui trattasi.

La Società, con nota acquisita al prot. n. 9671 del 20/11/2012, trasmetteva quanto richiesto.

Con nota prot n. 301 del 15/01/2013, l'Ufficio scrivente sollecitava tutte le amministrazioni competenti ad esprimersi sull'intervento, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Il 29/4/2013 il Comitato Reg.le per la VIA si riuniva per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011. Esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di ufficio, esprimeva parere sfavorevole all'intervento, come da istruttoria allegata alla presente.

Con nota prot. n. 4623 del 10/5/2013 l'Ufficio VIA/VAS trasmetteva alla società proponente e, per conoscenza, ai vari enti coinvolti nel procedimento, la comunicazione dei motivi ostativi - all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., indicando in dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa il termine ultimo per produrre eventuali osservazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 29/4/2013 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la società proponente non ha inviato le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c. 1 della LR 11/2001 e ss.mm.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE
ENERGETICHE, V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.

VISTA L 241/1990 e ss.mm.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi dei D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere del Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 5.3.2013, parere sfavorevole alla valutazione di impatto ambientale per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Ugento (LE) con infrastrutture connesse nei Comuni di Casarano (LE), Collepasso (LE), Cutrofiano (LE), Galatina (LE), Ruffano (LE) di potenza complessiva pari a 45 MW, proposto dalla ERG Renew S.p.a. con sede legale in Torre WTC Via De Marini, 1 c.a.p. 16149 Genova (GE);

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alla Provincia di Lecce e a tutti i comuni interessati dalle opere, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

